3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 giugno 2019** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. **1/R**.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera i) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria).». (19R00161). . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2019, n. **2/R**.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R, Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)». (19R00164). . . . . *Pag.* 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2019, n. **1**.

Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. (19R00150). . . . . *Pag.* 6

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2019, n. **2**.

Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli-Venezia Giulia. (19R00151) . . . . . *Pag.* 8

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2019, n. **3**.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). (19R00152) . . . . . *Pag.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 febbraio 2019, n. **013/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j, k ed m della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164/Pres. (19R00154) *Pag.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 febbraio 2019, n. **014/Pres**.

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relative alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di Protezione civile, di cui all'articolo 10, primo comma, lettera g-quater) della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione civile). (19R00155). . . . . *Pag.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2019, n. **020/Pres**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)». (19R00156). . . . . *Pag.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2019, n. **022/Pres**.

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di Protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi). (19R00158) . . *Pag.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2019, n. **024/Pres**.

Regolamento di modifica del «Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», emanato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245. (19R00159) *Pag.* 26

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2018, n. **39**.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata). (19R00108) . . . . . *Pag.* 27

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2018, n. **40**.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata). (19R00109). . . . . *Pag.* 27

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. **41**.

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale. (19R00110) . . . . . *Pag.* 28

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. **42**.

Promozione della coltivazione della canapa (Cannabis Sativa L.) per scopi produttivi e ambientali. (19R00111) . . . . . *Pag.* 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 22 febbraio 2019, n. 1, della Regione Siciliana concernente «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte I - n. 11 dell'8 marzo 2019. *(19R00188)*. . . . . *Pag.* . 31

Avviso di rettifica alla legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, della Regione Basilicata concernente «Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata». Avviso tecnico di errore materiale e ripubblicazione degli articoli 8, 9 e 47, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 54 al Bollettino Ufficiale del 18 dicembre 2018. *(19R00125)*. . . . . *Pag.* . 31

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. **1/R**.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *i)* della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria).».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 S2 del 21 febbraio 2019)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8417 del 15 febbraio 2019;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera *i)* della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), disciplina le competenze, la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, prevista all'art. 25 della legge medesima.

Art. 2.

Competenze della Commissione

1. La Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica è un organo tecnico e consultivo della regione.

2. La Commissione esprime pareri in materia di gestione faunistico-venatoria.

Art. 3.

Composizione e termini di operatività della Commissione

1. La Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica è composta da:

a) l'assessore regionale, con delega in materia, con funzioni di presidente;

b) i presidenti delle province ed il sindaco della Città metropolitana di Torino o assessori con delega in materia;

c) un esperto in zoologia laureato in scienze naturali o biologiche ovvero in medicina veterinaria, su designazione dell'Università degli studi di Torino;

d) un esperto in problemi agrari laureato in scienze agrarie o forestali, su designazione dell'Università degli studi di Torino;

e) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte;

f) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione Piemonte;

h) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI);

i) un rappresentante designato dalla delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della fauna selvatica (CIC);

l) un rappresentante designato dagli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia per ciascuna provincia piemontese e per la Città metropolitana di Torino;

m) un rappresentante designato dagli organi di gestione dei Comprensori alpini per ciascuna provincia piemontese e per la Città metropolitana di Torino.

2. La rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni e organizzazioni più rappresentative a livello regionale in termini di adesione dichiarata all'ultimo anno solare disponibile. A tale scopo le associazioni e organizzazioni possono presentare in alternativa dichiarazioni congiunte volte a cumulare il numero di adesioni alle stesse.

3. Il presidente della commissione può invitare alle sedute, in qualità di uditori, gli interessati che ne abbiano fatto richiesta.

4. La commissione è istituita con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed esercita la sua attività fino al suo rinnovo.

5. Le designazioni devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di caccia entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 4.

Funzionamento della commissione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Giunta regionale designato dall'assessore competente. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono esercitate dal responsabile del Settore regionale competente in materia di caccia.

3. La commissione è convocata dal presidente almeno una volta l'anno prima dell'adozione da parte della Giunta regionale del calendario venatorio ai sensi del dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 5/2018 e ogni qualvolta ritenuto necessario; può inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Eventuali ulteriori profili inerenti il funzionamento e l'organizzazione della commissione sono disciplinati dallo stesso organismo consultivo con proprio provvedimento.

5. Ai componenti della commissione non è previsto il pagamento di gettoni di presenza o rimborsi spesa.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 15 febbraio 2019

CHIAMPARINO

19R00161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2019, n. **2/R**.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R, Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 - S.O.3 - del 28 febbraio 2019)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13

Visto il regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-8450 del 22 febbraio 2019;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R - (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (art. 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13))».

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale n. 4/2018

1. Al comma 2 dell'art. 2 del regolamento regionale 8 giugno 2018, n. 4/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Art. 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)) le parole «con periodi di» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno un periodo di».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 4/2018

1. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 4/2018 è sostituita dalla seguente:

«*d)* per le soluzioni ricettive innovative di cui all'art. 11 non è prevista alcuna classificazione specifica, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A del presente regolamento.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 4/2018

1. Il comma 4 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 4/2018 è sostituito dal seguente:

«4. Le strutture ricettive innovative di cui all'art. 11 si identificano nel mercato turistico ricettivo senza alcuna assegnazione di stelle e con le seguenti modalità:

a) quelle complementari utilizzano il logo identificativo della struttura ricettiva di cui sono parte;

b) quelle autonome utilizzano il logo identificativo di cui all'allegato D del presente regolamento.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 10 del regolamento regionale n. 4/2018

1. L'art. 10 del regolamento regionale n. 4/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande)*. — 1. Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitato alla prima colazione per il B&B ed escluso nelle CAV e nei residence, è fornito alle sole persone alloggiate nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.

2. Il servizio di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande previsto all'interno delle strutture ricettive denominate «case per ferie» e «ostelli» può essere offerto anche agli ospiti delle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata.

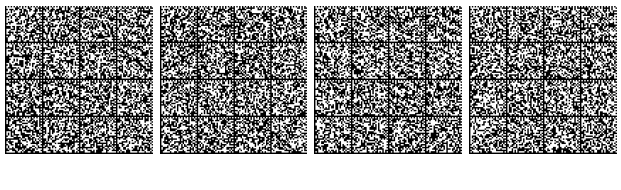

3. Gli adempimenti amministrativi ed i requisiti strutturali necessari per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanità.

4. Per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere sono soggetti, in particolare ai seguenti adempimenti:

a) obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia sanitaria;

b) predisposizione, anche in forma semplificata, di procedure atte alla tutela contro i rischi derivati dalla preparazione degli alimenti, comprese le modalità di approvvigionamento, la rintracciabilità, nonché le modalità di conservazione del prodotto o della materia prima. Tale semplificazione prevede in particolare, che, a seguito dell'applicazione dell'analisi dei pericoli, la relativa gestione avvenga mediante predisposizione ed applicazione, da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA), di procedure di controllo basate sull'applicazione di buone prassi igieniche (GHP);

c) formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti ai sensi del regolamento CE 852/2004 (allegato II - capitolo XII).

5. I titolari delle strutture ricettive extralberghiere che offrono esclusivamente il servizio di prima colazione possono proporre ai loro alloggiati alimenti e bevande confezionati ovvero provenienti da esercizi commerciali registrati ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 o erogati mediante appositi macchinari o dispenser. In tali casi, essendo esclusa qualsiasi forma di manipolazione dell'alimento o della bevanda, è richiesto in capo ai titolari, fatto salvo l'adempimento di cui al comma 4, lettera *a)*, l'assolvimento dell'obbligo di referenziamento dei fornitori.

6. Se il servizio offerto con le modalità di cui al comma 5 è esteso anche ai pasti, si applicano le seguenti condizioni:

a) se il titolare della struttura ricettiva propone ai propri alloggiati pasti pronti preparati da esercizi commerciali registrati e il servizio di somministrazione è gestito dall'OSA che produce i pasti (*banqueting*), restano in capo al titolare della struttura ricettiva gli obblighi di cui al comma 5;

b) se i pasti sono forniti da altro soggetto registrato ai sensi dell'art. 6, regolamento CE 852/2004 e il titolare della struttura ricettiva gestisce direttamente la somministrazione (catering), quest'ultimo assolve agli obblighi di cui al comma 4.

7. Alle strutture extralberghiere che offrono il servizio di somministrazione al pubblico indistinto si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018 le parole: «aventi le modalità organizzative del villaggio turistico» sono soppresse e la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

2. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018 è sostituita dalla seguente:

«*b)* utilizzano la denominazione «struttura ricettiva innovativa» nella fattispecie di cui al comma 2, lettera *b)* e garantiscono i servizi di ospitalità turistica di cui all'art. 11 della legge regionale n. 13/2017; se le soluzioni ricettive innovative autonome sono tutte della stessa tipologia, è consentito aggiungere alla denominazione madre quella che identifica la specifica tipologia realizzata.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2018 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Le strutture ricettive innovative autonome possono essere gestite con le seguenti modalità:

a) in forma non imprenditoriale, se l'attività viene offerta in strutture o soluzioni con capacità ricettiva complessiva fino a sei posti letto;

b) in forma imprenditoriale, se l'attività viene offerta in strutture o soluzioni con capacità ricettiva complessiva superiore a sei posti letto.

3-*ter*. In caso di offerta del servizio di somministrazione alimenti e bevande agli ospiti alloggiati la gestione è considerata in forma imprenditoriale, indipendentemente dalla capacità ricettiva della struttura o soluzione innovativa.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 del regolamento regionale n. 4/2018

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 4/2018 è inserita la seguente:

«b *bis)*. Se la conformità alle destinazioni d'uso urbanistiche indicate nelle lettere *a)* e *b)* non è presente, la stessa può essere conseguita con variante al PRGC che, in ragione dell'entità e delle caratteristiche dell'intervento previsto, può configurarsi quale variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge regionale n. 56/77 ovvero, quale variante semplificata ai sensi dell' art. 17-*bis*, comma 4 della legge regionale n. 56/77, da presentare allo Sportello unico attività produttive (SUAP) territorialmente competente;».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 12 sono aggiunte le parole «, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del codice e dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2008 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);».

Art. 7.

Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n. 4/2018

1. Prima del comma 1 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 4/2018 é inserito il seguente:

«01. La realizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'art. 11 è subordinata all'acquisizione dei titoli abilitativi ed edilizi ai sensi della normativa vigente, previa autorizzazione paesaggistica e valutazione di incidenza, ove necessario, nonché nel rispetto delle norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela dal rischio idrogeologico e di quelle relative all'efficienza energetica.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 17 del regolamento regionale n. 4/2018

1. Dopo il comma 3 dell'art. 17 del regolamento regionale n. 4/2018 é inserito il seguente:

«3-*bis*. Le strutture ricettive extralberghiere denominate «residence» ai sensi dell'art. 26, comma 4 della legge regionale n. 13/2017 si adeguano, entro il 31 marzo 2019, al requisito di cui all'art. 6, comma 5, lettera *c)* della medesima legge ai fini della classificazione ed utilizzo del logo identificativo. In caso di mancato adeguamento, si attribuiscono alla struttura ricettiva i requisiti di classificazione e la denominazione di CAV.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 2 dell'allegato A del regolamento regionale n. 4/2018

1. Al comma 7 dell'art. 2 dell'allegato A del regolamento regionale n. 4/2018 il numero «14» è sostituito dal seguente: «12».

Art. 10.

Modifiche all'art. 7 dell'allegato A del regolamento regionale n. 4/2018

1. La lettera *d)* del comma 2 dell'art. 7 dell'allegato A é sostituita dalla seguente:

«*d)* un sistema efficace di captazione ed allontanamento dei fumi e dei vapori di cottura al fine di evitare la formazione di condensa e/o muffa.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 dell'allegato A del regolamento regionale n. 4/2018

1. Al comma 3 dell'art. 13 dell'allegato A del regolamento regionale n. 4/2018 la parola «conservano» è sostituita dalle seguenti: «possono conservare anche».

Art. 12.

Modifiche alla sezione I dell'Allegato B del regolamento regionale n. 4/2018

Sezione I - Bed & breakfast.

1. Alla voce 1.3 (Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - i contrassegni «x» nelle classi 1 e 2 stelle sono soppressi.

2. Alla voce 1.4 ((Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi)) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - il contrassegno «x» nella classe 3 stelle è soppresso.

3. Alla voce 6.1 (Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa vigente in materia) del requisito funzionale RF 6 - Servizi generali - è aggiunta la parola «urbanistica».

4. Prima della voce 2.1 (Televisore ad uso comune con antenna satellitare) del requisito strutturale RS 2 - Dotazioni sale o aree comuni - è inserita la voce «2.01 Televisore ad uso comune» con il contrassegno «x» nella classe 3 stelle.

5. La voce 4.7 ((Televisore in almeno il 50% delle camere con arrotondamento per difetto (per B&B imprenditoriali)) del requisito strutturale RS 4 - Dotazioni delle camere - è eliminata.

6. La voce 4.8 ((Televisore in tutte le camere (per B&B imprenditoriali)) del requisito strutturale RS 4 - Dotazioni delle camere - è eliminata.

6. Alla voce 7.1 (Bagno privato completo dotato di acqua calda e fredda deve in ciascuna camera) del requisito RS 7 - Bagni privati nelle camere la parola «deve» è soppressa.

Art. 13.

Modifiche alla sezione II dell'Allegato B del regolamento regionale n. 4/2018

Sezione II - Affittacamere e locande.

1. Alla voce 1.3 ((Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - i contrassegni «x» nelle classi 1 e 2 stelle sono soppressi.

2. Alla voce 1.4 ((Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - il contrassegno «x» nella classe 3 stelle è soppresso.

3. Alla voce 7.1 (Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa vigente in materia) del requisito funzionale RF 7 - Servizi generali - è aggiunta la parola «urbanistica».

4. Prima della voce 2.1 (Televisore ad uso comune con antenna satellitare) del requisito strutturale RS 2 - Dotazioni sale o aree comuni - è inserita la voce «2.01 Televisore ad uso comune» con il contrassegno «x» nella classe 3 stelle.

5. La voce 4.7 ((Televisore in almeno il 50% delle camere con arrotondamento per difetto (per affittacamere imprenditoriali)) del requisito strutturale RS4 - Dotazioni delle camere - è eliminata.

6. La voce 4.8 ((Televisore in tutte le camere (per affittacamere imprenditoriali)) del requisito strutturale RS4 - Dotazioni delle camere - é eliminata.

Art. 14.

Modifiche alla sezione III dell'allegato B del regolamento regionale n. 4/2018

Sezione III - Case e appartamenti vacanze/residence.

1. Alla voce 5.1 (Parcheggio 24 ore su 24, qualora possibile secondo la normativa vigente in materia) del requisito funzionale RF 5 - Servizi generali - è aggiunta la parola «urbanistica».

2. La voce 3.2 (Poltrone o divani con posti pari al numero delle persone ospitabili) del requisito strutturale RS 3 - Dotazioni del locale soggiorno - è sostituita dalla seguente:

«3.2 (Poltrone o divani ove la dimensione degli appartamenti lo consenta)».

3. La voce 6.1 ((Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (Residence)) del requisito strutturale RS 6 - Dotazione dei bagni privati completi da applicare a tutti i cav/residence - è eliminata.

4. Dopo la voce 1.1 (Misure atte a ridurre i rumori) del requisito strutturale RS 1 - Camere e appartamenti di cav/residence da applicare a cav/residence posti in immobili di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione - è aggiunta la seguente:

«1.2 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (Residence) con inserimento del contrassegno «x» in tutte le tre classi.

Art. 15.

Modifiche alla sezione IV dell'allegato B del regolamento regionale n. 4/2018

Sezione IV - Residenze di campagna o country house.

1. Alla voce 1.3 (Pubblicazione on line delle informazioni di cui alla voce 1.1 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - i contrassegni «x» nelle classi 1 e 2 stelle sono soppressi.

2. Alla voce 1.4 ((Pubblicazione on line in lingua estera (almeno in due lingue, di cui una, inglese, e una, a scelta, tra francese, spagnolo e tedesco) delle informazioni di cui alla voce 1.2 avvalendosi di sito web proprio o di soggetti terzi)) del requisito funzionale RF 1 - Informazione e comunicazione - il contrassegno «x» nella classe 3 stelle è soppresso.

3. Prima della voce 2.1 (Televisore ad uso comune con antenna satellitare) del requisito strutturale RS 2 - Dotazioni sale o aree comuni - è inserita la voce «2.01 Televisore ad uso comune» con il contrassegno «x» nella classe 3 stelle.

4. La voce 3.8 (Televisore in almeno il 50% delle camere con arrotondamento per difetto) del requisito strutturale RS 3 - Dotazioni delle camere - è eliminata.

5. La voce 3.9 (Televisore in tutte le camere) del requisito strutturale RS 3 - Dotazioni delle camere - è eliminata.

6. La voce 5.2 (Poltrone o divani con posti pari al numero delle persone ospitabili) del requisito strutturale RS 5 - Dotazione del locale soggiorno - è sostituita dalla seguente:

«5.2 Poltrone o divani ove la dimensione degli appartamenti lo consenta».

Art. 16.

Modifiche alla sezione I dell'allegato D del regolamento regionale n. 4/2018

Sezione I - Caratteristiche grafiche.

1. Dopo il numero 2 della sezione I dell'allegato D è inserito il seguente:

«2-*bis*. Con successivo provvedimento amministrativo del settore regionale competente in materia di turismo, sono adottate le caratteristiche grafiche e il logo identificativo delle strutture ricettive innovative di cui all'art. 8, comma 4, lettera *b)*.».

Art. 17.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 22 febbraio 2019

CHIAMPARINO

19R00164

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2019, n. **1**.

Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 13 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 5/2016

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è sostituito dal seguente:

«4. L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Inoltre ha una contabilità economico-patrimoniale, tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 5/2016

1. All'art. 5 della legge regionale n. 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *a)* del comma 1 è inserita la seguente:

«a-*bis*) il Consiglio di amministrazione;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'AUSIR sono stabilite dallo statuto. L'incarico di Presidente, di direttore generale, di revisore dei conti, di componente dell'Assemblea regionale d'ambito, di componente delle assemblee locali, di componente del Consiglio di amministrazione, è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Trovano, inoltre, applicazione le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5/2016

1. All'art. 6 della legge regionale n. 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «all'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 47 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016).»;

b) al comma 2 le parole «all'art. 4 della legge regionale n. 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 47 della legge regionale n. 20/2016»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget finanziario, nomina il Presidente, il revisore dei conti e delibera l'assunzione del direttore generale.»;

d) al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere *k)* e *l)* sono abrogate;

2) la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'art. 15;»;

3) la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

«*n)* all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;»;

4) la lettera o-*ter*) è sostituita dalla seguente:

«o-*ter*) all'approvazione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 198, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 6-*bis *nella legge regionale n. 5/2016*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 5/2016 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Funzionamento del Consiglio di amministrazione).* — 1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, il Consiglio di amministrazione è integrato dai due sindaci dei Comuni della Regione Veneto già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'art. 6, comma 7, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, e *o)*, e formula pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;

b) esprime parere sullo schema del bilancio di previsione;

c) esprime parere sullo schema del bilancio di esercizio;

d) approva i regolamenti interni;

e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

f) esprime parere sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;

g) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'art. 14 predisposta dal direttore generale;

h) promuove attività culturali e iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;

i) esprime parere sul Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'art. 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;

j) individua la perimetrazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché provvede alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;

k) individua e definisce le previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 198, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 5/2016

1. All'art. 7 della legge regionale n. 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'AUSIR ed è eletto in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;

d) stipula le convenzioni di servizio e i relativi disciplinari ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *d)*, e le convenzioni fra gli enti;

e) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea regionale d'ambito e del Consiglio di amministrazione, ovvero che gli siano attribuite per legge;

f) attribuisce al direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione del provvedimento di nomina assunto dall'Assemblea regionale d'ambito.».

Art. 6.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 5/2016

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 5/2016 è sostituito dal seguente:

«2. Il direttore generale ha la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile e in particolare:

a) assiste gli organi istituzionali dell'AUSIR e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;

b) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio di previsione, contenente il budget economico e il budget finanziario;

c) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio di esercizio;

d) provvede alla predisposizione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'art. 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;

e) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito e delle assemblee locali e ne redige i processi verbali;

f) definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

g) ha la responsabilità del personale, del funzionamento degli uffici e della gestione del personale;

h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

i) propone al Consiglio di amministrazione i regolamenti interni e gli atti generali di organizzazione.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2016

1. L'art. 11 della legge regionale n. 5/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Compensi)*. — 1. Ai compensi dei componenti degli organi dell'AUSIR di cui agli articoli 6, 6-*bis*, 7 e 8, si applicano le vigenti disposizioni in materia di indennità degli amministratori degli enti locali. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.».

Art. 8.

Modifiche agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 5/2016

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2016 dopo le parole «dell'AUSIR» sono inserite le seguenti: «di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 14».

2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2016 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Anteriormente alla formulazione d'ella proposta di approvazione del Piano d'ambito all'Assemblea regionale d'ambito, il Consiglio di amministrazione trasmette alle strutture regionali competenti in materia di risorse idriche e di gestione dei rifiuti la documentazione del Piano o dei relativi aggiornamenti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione la Giunta regionale può formulare osservazioni e prescrizioni, in merito alla coerenza con la pianificazione regionale, che l'AUSIR è tenuta a recepire nel Piano d'ambito in sede di approvazione.».

Art. 9.

Norma di coordinamento

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'AUSIR provvede ad adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni normative.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2019

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00150

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2019, n. **2**.

Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La presente legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel riconoscimento dell'importante azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali.

Art. 2.

Funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco regionale delle associazioni dei volontari dei vigili del fuoco, costituite presso un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con sede in regione, e che abbiano, tra le proprie finalità statutarie, il sostegno al distaccamento medesimo, definendone modalità e criteri d'iscrizione, nonché modalità e tempi del periodico aggiornamento.

2. Al fine di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la giunta regionale, predispone appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite. Nell'ambito degli strumenti di potenziamento rientrano gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari.

La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati individuando, con la direzione regionale dei vigili del fuoco del Friuli-Venezia Giulia, le priorità nella individuazione e nella dislocazione territoriale dei mezzi e delle dotazioni, nonché le priorità sugli interventi relativi agli immobili.

Art. 3.

Formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge di stabilità 2007), contribuisce finanziariamente alla formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operante esclusivamente nei distaccamenti volontari del territorio regionale, attraverso corsi individuati e organizzati dalla direzione regionale dei vigili del fuoco del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. All'onere derivante dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento per complessivi 120.000 euro per l'anno 2019 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 13 febbraio 2019

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00151

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2019, n. **3**.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* la parola «educativa» è sostituita dalle seguenti: «educativa e formativa»;

b) alla lettera *d)* dopo le parole «culturale e umano» sono aggiunte le seguenti: «, in un contesto plurilingue»;

c) alla lettera *e)* le parole «, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «e per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche e delle segreterie digitali»;

d) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a processi educativi individualizzati di alunni con Bisogni educativi speciali, con Disturbi specifici di apprendimento, con disabilità e il sostegno ad alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;»;

e) dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

«f-*bis*) favorire un approccio integrato e interdisciplinare che affronti le tematiche della salute, utilizzando metodologie educative attive che sviluppino competenze e abilità individuali, creando un clima e relazioni positivi;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 3 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *c)* del comma 1 è sostituta dalla seguente:

«*c)* interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni educativi speciali, con Disturbi specifici di apprendimento e dei soggetti con disabilità;»;

b) alla lettera *d)* del comma 1 dopo le parole «minoranze linguistiche» è aggiunta la seguente: «storiche»;

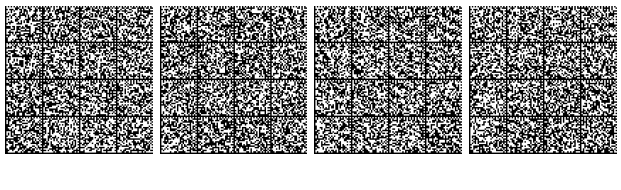

c) dopo la lettera *g)* del comma 1 è aggiunta la seguente:

«g *bis)* interventi a sostegno di scuole che promuovono salute.»;

d) alla lettera *b)* del comma 2 dopo le parole «mense scolastiche» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo un'alimentazione sana ed equilibrata»;

e) alla lettera *g)* del comma 2 dopo la parola «scolastico» sono aggiunte le seguenti: «, favorendo la mobilità sostenibile, creando percorsi casa scuola sicuri»;

f) alla lettera *h)* del comma 2 le parole «portatori di Bisogni educativi speciali e in gravi situazioni di disagio» sono sostituite dalle seguenti: «con Bisogni educativi speciali e con Disturbi specifici di apprendimento».

Art. 3.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2018 le parole «della scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria di secondo grado, limitatamente al primo e secondo anno della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «scolastiche secondarie di primo grado e alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, limitatamente al primo e secondo anno di queste ultime».

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «dalla deliberazione del Consiglio d'istituto o di analogo organo di amministrazione che approva il programma di adozione nella scuola del servizio di comodato gratuito dei libri di testo o di altro materiale didattico digitale, nonché» sono soppresse;

b) dopo le parole «alunni iscritti alle classi prima, seconda e terza per la scuola» è inserita la seguente: «secondaria»;

c) dopo le parole «e alle classi prima e seconda per la scuola» è inserita la seguente: «secondaria».

Art. 5.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «nuclei familiari» sono aggiunte le seguenti: «residenti in regione»;

b) le parole: «appartenenti al sistema scolastico regionale» sono soppresse.

Art. 6.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 13/2018

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«1. Agli alunni residenti in regione, iscritti alle scuole paritarie primarie e secondarie, sono concessi assegni di studio nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12.».

Art. 7.

Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale n. 13/2018

1. La rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale n. 13/2018 è sostituita dalla seguente: «Alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento e con disabilità e interventi a favore delle scuole in ospedale e a domicilio».

Art. 8.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 15 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi a favore degli alunni con Bisogni educativi speciali e con Disturbi specifici di apprendimento»;

b) al comma 1 la parola «evitare» è sostituita dalla seguente: «ridurre»;

c) al comma 1 dopo le parole «Bisogni educativi speciali (BES)» sono inserite le seguenti: «e di Disturbi specifici di apprendimento (DSA)».

Art. 9.

*Inserimento dell'art. 15-*bis *nella legge regionale n. 13/2018*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis (Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio)*. — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del famigliare malato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità, sono definite le linee guida per la realizzazione degli interventi e fissati i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole regionali singole o in rete.

3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.

4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.

5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.».

Art. 10.

Modifica alla rubrica del capo V del titolo II della legge regionale n. 13/2018

1. Alla rubrica del capo V del titolo II della legge regionale n. 13/2018 dopo le parole «dell'infanzia» sono aggiunte le seguenti: «non statali».

Art. 11.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 19 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «sono concessi» sono inserite le seguenti: «e liquidati»;

b) al comma 2 dopo le parole «di concessione» sono inserite le seguenti: «e liquidazione».

Art. 12.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 13/2018

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 13/2018 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 1 possono essere altresì utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per interventi speciali *una tantum* proposti dalle Associazioni beneficiarie per sovvenire ad inderogabili esigenze di gestione di scuole ad esse affiliate.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 22 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «sono concessi» sono inserite le seguenti: «e liquidati»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Non sono ammissibili a rendiconto le spese di rappresentanza, doni e omaggi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 27 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con il Comitato regionale del CONI e con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire il potenziamento dell'offerta didattica dei licei del territorio regionale con sezioni ad indirizzo sportivo.»;

b) al comma 3 le parole «del progetto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui ai commi 2 e 2-*bis*».

Art. 15.

Inserimento dell'art. 28-bis *nella legge regionale n. 13/2018*

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis (Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)*. — 1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di formazione e di sensibilizzazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali in ambito scolastico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila della rete delle scuole polo per la sicurezza, individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di salute e con le Aziende per l'Assistenza sanitaria.

3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa presentazione, da parte dell'istituto capofila della rete delle scuole polo per la sicurezza, istituita ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), di un progetto, corredato del preventivo di spesa, che coinvolga gli istituti scolastici, della regione e valorizzi le risorse umane qualificate presenti all'interno degli stessi. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.».

Art. 16.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 13/2018 le parole «iniziative scolastiche di carattere interculturale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale regionale e interculturale».

Art. 17.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 30 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)»;

b) al comma 1:

1) le parole «alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;

2) dopo le parole «e di quello degli Stati esteri confinanti» sono inserite le seguenti: «e non»;

3) dopo le parole «altra iniziativa utile» sono inserite le seguenti: «, da attuarsi anche mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati e»;

4) le parole «e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici ed educativi» sono sostituite dalle seguenti: «e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici e formativi».

Art. 18.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 31 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «ed è autorizzata a concedere un contributo annuo a favore del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti del Friuli-Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), per il sostegno delle attività istituzionali e di progettualità a favore degli studenti» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 19.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 32 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole «dimensione europea» sono inserite le seguenti: «e internazionale»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli-Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest di cui all'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attività svolte dal Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.»;

c) al comma 2 le parole «la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «la diffusione della dimensione internazionale dell'istruzione e dell'educazione».

Art. 20.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole:«e l'integrazione di queste ultime con i soggetti del territorio» sono soppresse;

b) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* sostegno al tempo integrato extrascolastico;»;

c) dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«f-*bis*) convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo.».

Art. 21.

*Inserimento dell'art. 33-*bis *nella legge regionale n. 13/2018*

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 33-*bis (Regolamento)*. — 1. Con regolamento regionale sono definiti i termini, le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione degli interventi di cui al capo II, capo III e capo IV del presente titolo.».

Art. 22.

Abrogazione dell'art. 35 della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 35 della legge regionale n. 13/2018 è abrogato.

Art. 23.

Abrogazione dell'art. 36 della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 36 della legge regionale n. 13/2018 è abrogato.

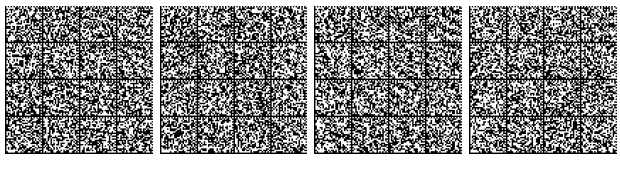

Art. 24.

*Inserimento dell'art. 36-*bis *nella legge regionale n. 13/2018*

1. Dopo l'art. 36 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 36-*bis (Interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo).* — 1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 «Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti» e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 «Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati».

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle scuole e ai comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo.

3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche del Friuli-Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresì, beneficiari i comuni purché in collaborazione con una opiù istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.».

Art. 25.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 39 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «di costruzione delle competenze» sono aggiunte le seguenti: «e di nuovi ambienti di apprendimento»;

b) la lettera *c)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*c)* interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche e anche a favore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia per lo sviluppo di piattaforme digitali;»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per le attività di cui al comma 2, lettera *c)*, l'Amministrazione regionale può avvalersi del supporto della società in house Insiel S.p.a. di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia).».

Art. 26.

Inserimento del capo VI bis nel titolo III della legge regionale n. 13/2018

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente capo:

«Capo VI Bis - Interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo - Art. 40-*bis (Convenzioni).* — 1. Al fine di giungere alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'art. 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete, le Università regionali, e altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto della convenzione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 unitamente alle proposte progettuali. Gli schemi di convenzione contengono i termini di realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse disponibili.».

Art. 27.

Sostituzione della rubrica del capo VII del titolo III della legge regionale n. 13/2018

1. La rubrica del capo VII del titolo III della legge regionale n. 13/2018 è sostituita dalla seguente: «Tempo integrato extrascolastico».

Art. 28.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 41 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tempo integrato extrascolastico»;

b) al comma 1 le parole «la Regione, sostiene il tempo pieno e prolungato» sono sostituite dalle seguenti:

«la Regione sostiene il tempo integrato extrascolastico»;

c) al comma 1 le parole «con priorità delle scuole» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità alle scuole»;

d) al comma 2 le parole «che realizzano tempo pieno e tempo prolungato» sono sostituite dalle seguenti:

«che realizzano progetti riguardanti il tempo integrato extrascolastico»;

e) al comma 3 dopo le parole «attività di potenziamento» sono inserite le seguenti: «e recupero»;

f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. In sede di prima applicazione sono beneficiari i comuni sede di istituzioni scolastiche con popolazione fino a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.».

Art. 29.

Abrogazione dell'art. 42 della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 42 della legge regionale n. 13/2018 è abrogato.

Art. 30.

Modifica all'art. 43 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 13/2018 le parole «dell'intero territorio regionale che alla data di presentazione della domanda realizzano tempo pieno o prolungato» sono sostituite dalle seguenti: «situate nei comuni beneficiari che realizzano attività integrative extrascolastiche».

Art. 31.

Modifica all'art. 44 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 13/2018 le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 32.

Modifica all'art. 46 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 13/2018 dopo le parole «la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni e agli studenti» sono aggiunte le seguenti: «riguardanti la lingua e la cultura della minoranza».

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 48 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Presentazione della domanda ed erogazione dei contributi)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo recante in allegato la descrizione delle iniziative proposte e il preventivo delle spese previste per ciascuna iniziativa. Ciascun soggetto non può presentare più di tre iniziative.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'art. 47.

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede alla concessione e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione delle singole iniziative finanziate.».

Art. 34.

Inserimento del titolo IV bis nella legge regionale n. 13/2018

1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente titolo:

«Titolo IV bis - *Programmazione e partecipazione.*

Capo I - Programmazione e partecipazione - Art. 52-*bis (Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli-Venezia Giulia)*. — 1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e nel rispetto del principio di armonizzazione delle competenze regionali di programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica con le competenze statali sulla determinazione delle dotazioni organiche complessive, la Regione, sulla base delle linee d'indirizzo approvate con deliberazione della Giunta regionale, adotta con le medesime modalità entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa del Friuli-Venezia Giulia a valere per l'anno scolastico successivo. L'Amministrazione regionale può adottare, ove ricorrano le condizioni, un Piano riferito a più anni scolastici.

2. Le tematiche rientranti nel Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa tengono conto e sono coordinate con i settori di competenza della Regione in materia di edilizia scolastica, di trasporto pubblico locale, di salute, di politiche sociali e disabilità, di famiglia, di sistemi informativi e di funzione pubblica e considerano una dimensione temporale di medio-lungo periodo.

Art. 52-*ter (Tavolo di coordinamento)*. — 1. Al fine di coordinare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa con le altre azioni regionali in materia di istruzioni, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

A tale tavolo partecipano gli Assessori regionali competenti in materia di formazione, di famiglia, di infrastrutture ed edilizia scolastica, di trasporto pubblico locale, di autonomie locali, di salute e politiche sociali e di sistemi informativi.

2. Il tavolo viene convocato dall'Assessore competente in materia di istruzione. Alle riunioni del tavolo di coordinamento partecipa l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia. Possono partecipare altresì, su invito del Presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 52-*quater (Reti territoriali per l'istruzione)*. — 1. Al fine di coordinare l'azione regionale di programmazione di cui all'art. 52-*bis* con le esigenze espresse dal territorio, la Regione coinvolge i soggetti interessati, quali le Amministrazioni locali, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e le sue articolazioni territoriali, le Organizzazioni sindacali, le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli studenti.

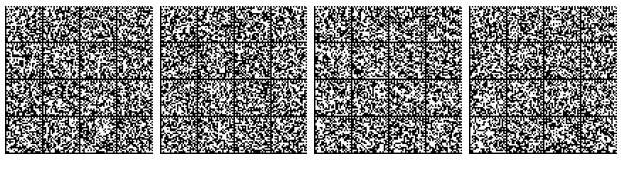

2. La Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti per l'istruzione tra soggetti di cui al comma 1, in raccordo con le Reti regionali dell'apprendimento permanente di cui al capo I del titolo II della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), per valorizzare le specificità territoriali, promuovere delle azioni congiunte, elaborare delle proposte alla Regione su tematiche afferenti la programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, anche su base pluriennale.

3. Nel promuovere la costituzione delle reti di cui al comma 2 la Regione tiene conto dei vincoli che pesano su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica e che limitano la disponibilità della dotazione organica, e delle specificità presenti nel sistema scolastico regionale, quali il forte decremento demografico, la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola, gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento delle reti regionali e di collaborazione tra le parti.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 53 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 13/2018 dopo le parole «negli istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia di dirigenti scolastici» sono inserite le seguenti: «e di direttori dei servizi generali e amministrativi»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti a finanziare attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle. funzioni di competenza del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi riferite all'anno scolastico 2018-2019 e all'anno scolastico 2019-2020.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande di ammissione ai contributi per gli interventi di cui al comma 1 sono presentate da parte degli istituti scolastici in reggenza e degli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi del Friuli-Venezia Giulia alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il termine stabilito dal decreto che approva la modulistica per la presentazione delle domande per l'anno scolastico 2018-2019, ed entro il 31 gennaio 2020, per l'anno scolastico 2019-2020, corredate di una descrizione delle attività, limitatamente a quelle di supporto amministrativo e organizzativo, che intendono porre in essere per le finalità indicate al comma 1.»;

d) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «agli istituti scolastici in reggenza» sono inserite le seguenti: «e agli istituti scolastici privi del direttore dei servizi generali e amministrativi»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio dell'anno scolastico di riferimento.».

Art. 36.

Devoluzione e conferma contributi edilizia scolastica

1. Al fine di permettere all'Educandato statale collegio Uccellis di Udine una nuova programmazione degli investimenti, in considerazione dell'offerta formativa prevista dai piani di dimensionamento, è autorizzata la devoluzione del contributo regionale già concesso e non ancora erogato con decreto PMT/SEDIL/UD/4964, del 13 settembre 2013 per investimenti diversi da quelli previsti.

2. L'Educandato statale collegio Uccellis di Udine presenta domanda di devoluzione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia scolastica corredata della proposta di nuova programmazione degli investimenti.

3. Con deliberazione di Giunta regionale viene approvata la nuova programmazione e vengono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori.

4. La liquidazione degli importi già concessi avviene a stato di avanzamento a copertura dei nuovi quadri economici, fino alla concorrenza dei ratei scaduti dei contributi, al momènto dell'inizio lavori.

5. I contributi possono coprire anche gli interessi di ammortamento per mutui da stipulare a valere su ratei dei contributi che devono ancora maturare al momento dell'inizio lavori.

6. Per la realizzazione dell'intervento della nuova scuola materna comunale di Martignacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 49.631,90 euro annui concesso, con decreto n. PMT/SEDIL/PN/5297/ES/17 del 20 novembre 2012.

7. La richiesta di conferma dell'intervento, corredata del nuovo quadro economico di spesa e dal cronoprogramma dell'intervento è presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente norma, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia scolastica e universitaria.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi e a concedere proroghe ai termini di inizio e conseguente fine lavori per gli interventi a favore di edifici universitari che sono oggetto di contribuzione ai sensi delle leggi regionali di settore, per un massimo di due anni rispettivamente.

9. La domanda di proroga deve essere presentata per ogni intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria.

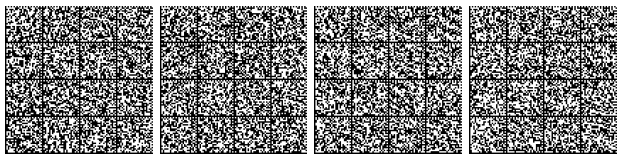

Art. 37.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del seguente debito fuori bilancio:

Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2019	Missione	Progr.	Titolo
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	RIBBON. IT S.a.s.	Fornitura materiale di cancelleria	610,85	1	3	1
Importo riconoscimento debito fuori bilancio				Euro 610,85			

2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di 610,85 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. l (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 38.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 15-*bis* della legge regionale n. 13/2018, come inserito dall'art. 9, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità previste dall'art. 20, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 13/2018, come aggiunto dall'art. 12 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Per le finalità previste dall'art. 27, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 13/2018, come inserito dall'art. 14, comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Per le finalità previste dall'art. 28-*bis*, comma 2, della legge regionale n. 13/2018, come inserito dall'art. 15, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Per le finalità previste dall'art. 36-*bis*, comma 2, della legge regionale n. 13/2018, come inserito dall'art. 24, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere, sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

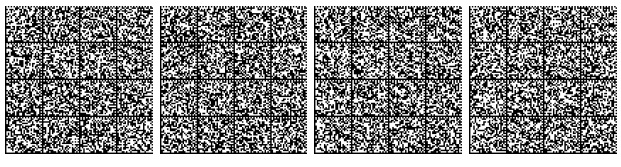

10. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 33, comma 4, lettera f-*bis*), della legge regionale n. 13/2018, come aggiunta dall'art. 20, comma 1, lettera *c)*, e all'art. 40-*bis* della legge regionale n. 13/2018, come inserito dall'art. 26, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

12. Per le finalità previste dall'art. 53, comma 1 e comma 2, della legge regionale n. 13/2018, come modificato dall'art. 35, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede:

a) mediante storno per complessivi 185.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019 e·85.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

b) mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021.

14. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n, 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 39.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 11 dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).

Art. 40.

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge e dalla legge regionale n. 13/2018 continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:

a) decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004)»;

b) decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. «Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

c) decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres. «Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera»;

d) decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 105/Pres. «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)».

Art. 41.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le modifiche previste dall'art. 18 hanno efficacia dal 1° gennaio 2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 febbraio 2019

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00152

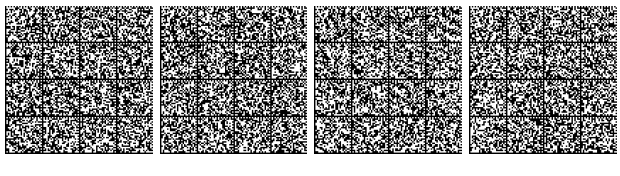

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 febbraio 2019, n. **013/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j, k ed m della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 febbraio 2019, n. 8)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Vista la decisione di esecuzione C(2018) 6013 final del'11 settembre 2018 con la quale la Commissione europea ha approvato la versione 7 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR) ed in particolare il capitolo 8 «Descrizione delle misure selezionate», che:

a) al paragrafo 8.2.4.3.4 prevede la tipologia di intervento 4.1.4 «Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Strumenti finanziari: Fondo di rotazione»;

b) al paragrafo 8.2.4.3.7 prevede, la tipologia di intervento 4.2.3. «Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli - Strumenti finanziari: Fondo di rotazione»;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto in particolare il titolo IV (Strumenti finanziari) della parte II, articoli da 37 a 46, del predetto regolamento (UE) 1303/2013 che consente e disciplina l'impiego dei Fondi per lo sviluppo rurale per sostenere strumenti finanziari nell'ambito del PSR, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel Programma medesimo;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, art. 3, commi da 2 a 6, che ha individuato il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo quale strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del proprio PSR 2014-2020 prevedendo a tal fine le tipologie di finanziamento concedibili dal Fondo;

Visto il regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati erogabili dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo con il contributo finanziario del PSR 2014-2020 emanato con proprio decreto 14 luglio 2017, n. 0164/ Pres., così come modificato con proprio decreto 18 dicembre 2017, n. 0285/Pres.;

Visto il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto in particolare l'art. 1, paragrafo 20, del predetto regolamento (UE) n. 2393/2017 che, al fine di consentire in termini più trasparenti e flessibili il ricorso agli strumenti finanziari nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale ed il loro uso flessibile da parte dei gestori dei fondi, stabilisce specifiche norme in materia di ammissibilità agli strumenti finanziari medesimi;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la conces-sione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettere *j)*, *k)* ed *m)* della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con proprio decreto 14 luglio 2017, n. 164/ Pres.)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 66;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettere *j)*, *k)* ed *m)* della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con proprio decreto 14 luglio 2017, n. 164/Pres.)» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

———

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettere *j)*, k ed *m)* della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2017, n. 164/Pres.

(*Omissis*).

Art. 1.
Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017

1. Alla lettera *a)* bis del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettere *j)*, k ed *m)* della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai sensi dell'art. 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole «lettera m» sono sostituite dalle seguenti: «lettera k».

Art. 2.
Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017 è sostituita dalla seguente:

«*a)* producono, trasformano o commercializzano in regione prodotti agricoli e, nel caso di imprese che producono prodotti agricoli, sono iscritte o annotate alla sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici - numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

Art. 3.
Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017, le parole «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni».

Art. 4.
Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Investimenti ammissibili).* — 1. Sono ammissibili i seguenti investimenti:

a) costruzione, ampliamento, acquisto o miglioramento di beni immobili connessi all'attività aziendale, entro il limite del 10% dell'importo totale della spesa ammissibile nel caso di acquisto di terreni, ivi compresi la realizzazione, l'ammodernamento ed il miglioramento dei sistemi irrigui aziendali;

b) acquisto di macchinari e attrezzature nuovi;

c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

d) acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;

e) capitale circolante, entro il limite di 200 000 euro o del 30% dell'importo totale della spesa ammissibile per l'investimento, qualora tale importo sia più elevato.

2. Non sono ammissibili gli investimenti inerenti immobili ad uso abitativo e gli impianti per la produzione di energia.».

Art. 5.
Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017

1. Al comma 2, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 164/2017 le parole «comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente:* FEDRIGA

19R00154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 febbraio 2019, n. **014/Pres**.

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relative alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di Protezione civile, di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *g*-quater*)* della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione civile).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 febbraio 2019, n. 8)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante «Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 10, comma *g*-quater della legge regionale n. 64/1986, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 64/1986, ai sensi del quale i finanziamenti di cui alla lettera *g*-quater*)* possono raggiungere il cento per cento della spesa ammissibile e possono essere erogati in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visti i decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo n. 81/2008 e in particolare l'art. 1, lettera *e)* del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e l'allegato 3 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 (Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile);

Vista la conferenza unificata 25 luglio 2002, n. 537, recante «Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e di DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi»;

Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relative alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, di cui all'art. 10, primo comma, lettera *g*-quater*)* della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 44 del 18 gennaio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relative alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, di cui all'art. 10, primo comma, lettera *g*-quater*)* della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali relative alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, di cui all'art. 10, primo comma, lettera *g*-quater*)* della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

(*Omissis*).

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri per la quantificazione dei finanziamenti di cui all'art. 10, primo comma, lettera *g*-quater*)* della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti annuali per le spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.

Art. 2.
Definizioni

1. Per controllo sanitario si intende l'insieme degli accertamenti medici basilari e delle misure generali di prevenzione, educazione e promozione della salute destinate ai volontari di protezione civile, meglio definite dai decreti attuativi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) ed in particolare dall'art. 1, comma 1, lettera *e)* del decreto interministeriale 13 aprile 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2011, e dall'allegato 3 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2014.

2. Per certificazione di idoneità alla mansione, si intende quanto definito per i volontari di antincendio boschivo ai sensi dell'art. 2 dell'accordo siglato in sede di conferenza unificata 25 luglio 2002, n. 597 (Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi»).

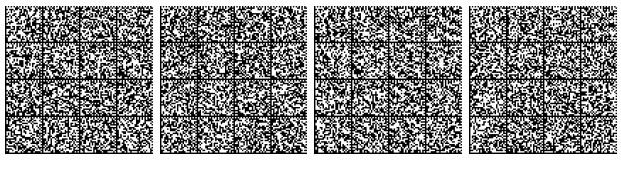

Art. 3.
Soggetti beneficiari

1. Soggetti beneficiari dei finanziamenti per l'effettuazione del controllo sanitario dei volontari dei gruppi comunali di protezione civile sono i rispettivi comuni.

2. Soggetti beneficiari dei finanziamenti per il rilascio del certificato di idoneità alla mansione dei volontari antincendio boschivo (AIB) sono i comuni che abbiano costituito all'interno dei medesimi gruppi le squadre specializzate nel settore «Antincendio - Antincendio boschivo».

Art. 4.
Requisiti

1. Requisiti per l'accesso al finanziamento annuale sono:

a) la presentazione della domanda secondo quanto stabilito all'art. 9;

b) l'aver presentato nei termini previsti dall'art. 11 il rendiconto della spesa sostenuta relativa ai finanziamenti ricevuti ai sensi del presente regolamento negli esercizi precedenti.

Art. 5.
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese mediche dei volontari di protezione civile, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, di seguito elencate:

a) controllo sanitario per i volontari di protezione civile - Settore tecnico logistico;

b) certificazione di idoneità alla mansione per i volontari dei gruppi comunali di Protezione civile che abbiano costituito al loro interno la squadra di antincendio boschivo e che abbiano effettuato la formazione antincendio. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012, il certificato di idoneità alla mansione sostituisce il controllo sanitario di cui alla lettera *a)*.

2. Le spese del comma 1 sono ammissibili per ciascun volontario, con la seguente periodicità:

a) quinquennale fino al compimento del sessantesimo anno di età;

b) biennale dal compimento del sessantesimo anno di età.

Art. 6.
Finanziamento ammissibile

1. Il finanziamento ammissibile è così determinato:

a) le spese elencate all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, sono ammissibili fino all'importo di euro 70,00 per ciascuna visita;

b) le spese elencate nell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, sono ammissibili fino all'importo di euro 105,00 per ciascuna visita.

2. Gli importi indicati al comma 1 sono rivalutati con cadenza biennale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Art. 7.
Quantificazione del finanziamento

1. Il finanziamento è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986.

2. Il finanziamento è concesso nella misura del 100% della spesa ammissibile richiesta, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto, ai sensi dell'art. 33, ottavo comma della legge regionale n. 64/1986.

3. In caso di indisponibilità delle risorse per coprire tutte le domande di finanziamento, si procede ad una riduzione proporzionale dell'importo da finanziare.

Art. 8.
Cumulabilità con altri finanziamenti pubblici

1. Il cumulo dei finanziamenti è ammissibile a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti non superi la spesa totale dell'intervento oggetto della domanda di finanziamento.

Capo II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 9.
Presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata dai soggetti di cui all'art. 3, tramite l'area riservata del sito web della Protezione civile della regione (www.protezionecivile.fvg.it), con le modalità ivi indicate, dal 1° gennaio al 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario.

2. Per l'esercizio 2019 la domanda di finanziamento è presentata dai soggetti di cui all'art. 3, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.
Istruttoria, concessione e erogazione del finanziamento

1. Entro il termine del 28 febbraio di ciascun esercizio finanziario, viene approvato il riparto dei fondi e disposta la concessione dei finanziamenti agli aventi titolo ai sensi del presente regolamento.

2. Dell'esito dell'istruttoria viene data comunicazione ai richiedenti.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

4. Il finanziamento viene erogato anticipatamente in unica soluzione, entro trenta giorni dal riparto di cui al comma 1.

5. Per l'esercizio 2019, il riparto dei fondi e la concessione dei finanziamenti avviene entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, mentre il finanziamento di cui al comma 4 viene erogato entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 11.
Rendiconto

1. I soggetti indicati all'art. 3 rendicontano la spesa ammissibile e aggiornano la banca dati del volontariato di protezione civile mediante il portale indicato all'art. 9, entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di presentazione della domanda, secondo le modalità previste dall'art. 33, ottavo comma della legge regionale n. 64/1986.

2. Entro il termine indicato al comma 1 i soggetti indicati all'art. 3, restituiscono le somme non utilizzate.

Art. 12.
Controlli

1. L'amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.
R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto: il Presidente: Fedriga

19R00155

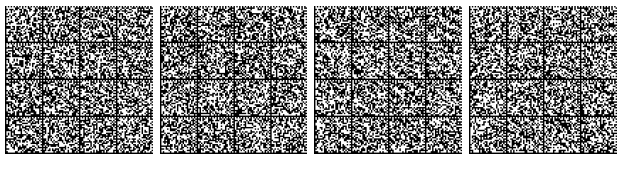

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2019, n. **020/Pres**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ed erogare contributi, a favore di soggetti pubblici e privati, al fine di sostenere la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e della realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 2017 n. 027/Pres. con cui è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)», nella parte in cui prevede criteri e punteggi per l'accoglimento delle domande di contributo di cui all'art. 62 della sopra citata legge regionale;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 - Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 12 febbraio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 - Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

———

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 - Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(*Omissis*).

Art. 1.
Inserimento dell'art. 10-bis *nel DPReg n. 27/2017*

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 - Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* (*Preselezione*). — 1. Le domande di contributo sono valutate preliminarmente dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica di cui all'art. 62, comma 5, della legge regionale n. 21/2016, in relazione alla rilevanza turistica sul territorio dell'iniziativa promozionale proposta, secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) rilevanza della manifestazione/iniziativa nel settore di intervento:

1) internazionale: punti da 0 a 20;

2) nazionale: punti da 0 a 15;

3) regionale: punti da 0 a 10;

b) coerenza e collegamento con il piano strategico di marketing turistico regionale pubblicato annualmente sul sito internet di PromoTurismoFVG per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dalla manifestazione/iniziativa: punti da 0 a 40;

c) importo del finanziamento richiesto:

1) fino al 50% della spesa complessiva da sostenere: punti 7;

2) oltre il 50% fino al 70% della spesa complessiva da sostenere: punti 5;

3) oltre il 70% della spesa complessiva da sostenere: punti 3.

2. Le domande che non ottengono il punteggio minimo di 22 derivante dalla somma dei punteggi di cui al comma 1 non sono ammesse alla valutazione di cui all'art. 11.

3. Dell'esito della preselezione viene data comunicazione agli interessati.».

Art. 2.
Sostituzione dell'art. 11 del DPReg n. 27/2017

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Valutazione delle attività promozionali ammissibili a contributo*). — 1. Le domande di contributo relative a progetti, manifestazioni e iniziative che nella fase di preselezione hanno ottenuto il punteggio minimo di 22, sono valutate dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica di cui all'art. 10-*bis*, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a) ricadute della manifestazione/iniziativa sul settore di intervento: punti da 12 a 48;

b) tipologia della manifestazione/iniziativa:

1) numero di enti e organismi coinvolti nell'attività organizzativa dell'iniziativa: punti da 3 a 8;

2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio: punti da 5 a 10;

3) storicità della manifestazione/iniziativa: punti da 5 a 10;

4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte: punti da 7 a 20;

c) carattere consolidato della manifestazione/iniziativa:

1) manifestazione/iniziativa a carattere promozionale già finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia di turismo: punti 5;

2) manifestazione/iniziativa a carattere promozionale non finanziata nell'ultimo biennio dal Servizio competente in materia di turismo: punti 7;

d) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con la manifestazione/iniziativa: punti da 5 a 30;

2. Possono accedere al contributo le iniziative/manifestazioni che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 100 ottenuto sommando il punteggio di cui all'art. 10-*bis* con quello di cui al comma 1.».

Art. 3.
Sostituzione dell'art. 16 del DPReg n. 27/2017

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Modalità di presentazione della rendicontazione*). — 1. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

2. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi da quelle di cui al comma 1.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente:* FEDRIGA

19R00156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2019, n. **022/Pres**.

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di Protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 6 marzo 2019, n. 10).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 recante «Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 12 della citata legge regionale n. 64/1986, ai sensi del quale alle attribuzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 recante «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi» provvede il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato con le modalità previste dall'art. 9, secondo e terzo comma della stessa legge regionale n. 64/1986, avvalendosi della Direzione centrale Foreste e del personale assegnato all'assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti;

Considerato che alle operazioni di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi provvedono, oltre al Corpo forestale regionale, i componenti delle squadre volontarie antincendio, costituite nei comuni il cui territorio rientra nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi ed iscritte nell'elenco delle associazioni di volontariato di cui all'art. 30 della legge regionale n. 64/1986;

Visto l'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 8/1977, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, ai sensi del quale a favore dei rispettivi Comuni, qualora trattasi di squadre comunali o delle associazioni volontarie iscritte nell'elenco delle associazioni di volontariato di cui all'art. 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che operino al fine di favorire la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, viene concesso a cura della Protezione civile della Regione un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle squadre e per la manutenzione delle rispettive dotazioni;

Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 18 gennaio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 della legge regionale la febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi)» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'art. 11, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), i criteri per la quantificazione dei finanziamenti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo (A.I.B.) appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni.

Art. 2.

Soggetti

1. Sono beneficiari dei finanziamenti del presente regolamento i comuni che abbiano costituito all'interno del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile le squadre specializzate nel settore «antincendio – antincendio boschivo», riconosciute con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile.

Art. 3.

Requisiti

1. Requisiti per l'accesso al finanziamento annuale sono:

a) la presentazione della domanda secondo quanto stabilito all'art. 8;

b) l'operatività, al momento della presentazione della domanda, della squadra A.I.B.. Per operatività si intende la presenza nella squadra di un caposquadra e di due volontari formati e in regola con i controlli sanitari;

c) l'aver presentato nei termini previsti dall'art. 10, il rendiconto della spesa sostenuta negli esercizi precedenti.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, per il funzionamento e il mantenimento della squadra di antincendio boschivo, di seguito elencate:

a) assicurazione dei mezzi, compresi carrelli, rimorchi e altri mezzi o attrezzature speciali destinati in via esclusiva ad attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

b) manutenzione ordinaria e riparazione dei mezzi di trasporto e specialistici;

c) manutenzione ordinaria e riparazione delle attrezzature varie quali, a titolo esemplificativo: motopompe, soffiatori, atomizzatori, batti fiamma, lampade, radio e qualsiasi altra attrezzatura impiegabile nelle attività di spegnimento incendi;

d) sostituzione di materiali usurati destinati all'attività di spegnimento, comprese singole parti delle dotazioni personali dei volontari (quali, a titolo esemplificativo, guanti, scarponi, casco, cuffie, ecc.), purché queste ultime non costituiscano una dotazione completa di protezione individuale;

e) spese di gestione delle utenze di luce, acqua, gas e telefono ed eventuali spese di affitto della sede operativa in misura pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta;

f) acquisto di piccola attrezzatura per le dotazioni antincendio (quali, a titolo esemplificativo, manichette, lance, deviatori, naspi antincendio, ecc.);

g) vitto per i volontari impegnati nelle attività di spegnimento incendi boschivi;

h) carburante e olii lubrificanti per mezzi ed attrezzature.

Art. 5.

Finanziamento ammissibile

1. Il finanziamento ammissibile è determinato sulla base dell'importo chiesto a finanziamento con la domanda di cui all'art. 8 tenendo presente che:

a) le spese elencate all'art. 4, dalla lettera *a)* alla lettera *b)*, sono ammissibili fino all'importo massimo di euro 500,00 per ogni mezzo in dotazione alla squadra comunale di antincendio boschivo;

b) le spese elencate all'art. 4, dalla lettera *c)* alla lettera *f)* sono ammissibili fino all'importo massimo di euro 400,00 per ogni squadra comunale di Antincendio boschivo;

c) La spesa elencata all'art. 4, lettera *g)*, è determinata in modo forfetario in euro 7,00 per il numero di volontari intervenuti in attività di spegnimento incendi boschivi nell'esercizio di riferimento;

d) la spesa corrente elencata all'art. 4, lettera *h)*, è determinata in modo forfetario in euro 50,00 per il numero di mezzi intervenuti in attività di spegnimento di incendi boschivi nell'esercizio di riferimento.

2. Gli importi indicati alle lettere *g)* e *h)* del comma 1 dell'art. 4, sono rivalutati con cadenza biennale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Art. 6.

Quantificazione del finanziamento

1. Il finanziamento è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/86.

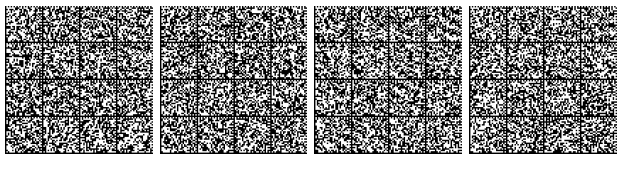

2. Il finanziamento è concesso nella misura del 100 %, della spesa ammissibile, ed è erogato con le modalità indicate all'art. 9 con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto, ai sensi dell'art. 33, ottavo comma della legge regionale n. 64/1986.

3. In caso di indisponibilità delle risorse per coprire tutte le domande di finanziamento, si procede ad una riduzione proporzionale dell'importo da assegnare.

Art. 7.

Cumulabilità con altri finanziamenti pubblici

1. Il cumulo dei finanziamenti è ammissibile a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti non superi la spesa totale dell'intervento oggetto della domanda di finanziamento.

Capo II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 8.

Presentazione delle domande di finanziamento

1. La domanda di finanziamento è presentata dai soggetti di cui all'art. 2, tramite l'area riservata del sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivilefvg.it), le modalità ivi indicate, dal 1° gennaio al 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 9.

Istruttoria, concessione ed erogazione del finanziamento

1. Entro il termine del 28 febbraio di ciascun esercizio finanziario, viene approvato il riparto dei fondi e disposta la concessione dei finanziamenti agli aventi titolo ai sensi del presente regolamento.

2. Dell'esito dell'istruttoria viene data comunicazione ai richiedenti.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (resto unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

4. Il finanziamento viene erogato anticipatamente, entro trenta giorni dal riparto di cui al comma 1, nella misura dell'80 % per le spese di cui all'art. 4 dalla lettera *a)* alla lettera e al 80 % per cento delle spese di cui all'art. 4, dalla lettera *g)* alla lettera *h)* calcolato sul numero medio degli interventi del triennio precedente.

5. Il numero dei mezzi e dei volontari di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma precedente è rilevato dall'Archivio Regionale Dati Incendi boschivi (ARDI), gestito dal Servizio competente in materia dei Corpo forestale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla banca dati della Sala operativa regionale di Protezione civile.

6. Il saldo viene erogato entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto di cui all'art. 10.

Art. 10.

Rendiconto

1. I soggetti indicati all'art. 2, rendicontano le spese effettivamente sostenute con il finanziamento e aggiornano la Banca dati del volontariato di protezione civile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

2. Le spese di cui all'art. 4, indicate in fase di presentazione della domanda devono essere rendicontate sulla base delle spese effettivamente sostenute;

3. Le spese di cui all'art. 4, lettera *g)* e *h)* sono assegnate in maniera forfetaria e sulla base agli interventi effettivamente effettuati nel corso dell'anno;

4. Gli anticipi erogati possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa ammissibili. Nel caso in cui il contributo definitivamente determinato sia inferiore agli anticipi erogati, il beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente.

Art. 11.

Controlli

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Rinvio

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/ 2000.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Per l'esercizio finanziario 2018:

a) la domanda di finanziamento di cui all'art. 8 è presentata dai soggetti di cui all'art. 2 tramite il portale indicato all'art. 6, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

b) il finanziamento ammissibile di cui alle lettere *g)* ed *h)* dell'art. 4 è determinato con le modalità indicate all'art. 5 sulla base degli interventi effettuati sugli incendi boschivi nel triennio 2015-2017;

c) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, lettera *c)*;

d) l'istruttoria di cui all'art. 9 è conclusa entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera *a)*.

2. Per l'esercizio finanziario 2019:

a) la domanda di finanziamento di cui all'art. 8 è presentata dai soggetti di cui all'art. 2 tramite il portale indicato all'art. 2, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

b) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, lettera *c)*;

c) l'istruttoria di cui all'art. 9 è conclusa entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera *a)*, mentre il finanziamento viene erogato ai sensi del comma 4 dell'art. 9, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente:* FEDRIGA

19R00158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2019, n. **024/Pres**.

Regolamento di modifica del «Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», emanato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 6 marzo 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'art. 18, comma 3, lettera *a)* - come modificato dall'art. 3, comma 29, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) - il quale autorizza l'Amministrazione regionale a erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di Presidenza nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in una delle riserve di caccia di cui si compone il distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'art. 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e presidenza;

Visto il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. «Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del "Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", emanato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2019, n. 153;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del "Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", emanato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del «Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera *d)*, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)», emanato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245.

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 245/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «in modo proporzionale alle spese preventivate ammissibili», sono sostituite dalle seguenti: «in base al numero dei cacciatori presenti, nelle riserve di caccia di cui si compone il distretto, alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione delle attività e nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore»;

b) al comma 3, la parola: «90», è sostituita dalla seguente: «100»;

c) al comma 6, la parola: «90», è sostituita dalla seguente: «100».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. All'erogazione dei contributi concessi nel 2018 continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00159

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2018, n. **39**.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 28 novembre 2018, n. 51).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA — LAB (LAVORO E APPRENDIMENTO BASILICATA)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata) i fondi, nell'importo massimo di € 1.000.000,00, già iscritti nella Missione 15 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente all'esercizio finanziario 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata) i fondi, nell'importo massimo di € 1.000.000,00, già iscritti nella Missione 15 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 31 maggio 2018, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente agli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), allegato alla presente legge.

TITOLO II

NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 novembre 2018

FRANCONI

(*Omissis*)

19R00108

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2018, n. **40**.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, Speciale n. 51 del 28 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata)

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - LAB (Lavoro e Apprendimento Basilicata), allegato alla presente legge.

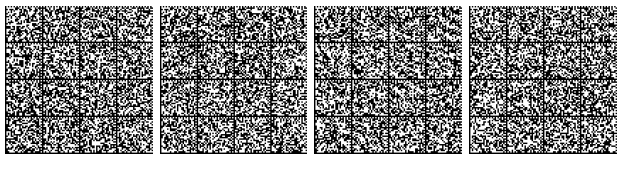

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 novembre 2018

FRANCONI

(*Omissis*).

19R00109

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. **41**.

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Supplemento Ordinario - n. 52 del 4 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto:

a) la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese o rese su incarico affidato da una pubblica amministrazione, da un ente pubblico o da una società a prevalente partecipazione pubblica. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente al contrasto all'evasione fiscale;

b) facilitare l'accesso al mercato dei lavori pubblici ai giovani professionisti.

Art. 2.

Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento di incarico al professionista sottoscritta dal committente.

Art. 3.

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.

2. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione di notorietà costituisce motivo ostativo per il completamento dell'*iter* amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'*iter* attivato.

Art. 4.

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica

1. Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all'approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.

Art. 5.

Giovani professionisti

1. La Regione Basilicata, nell'ambito degli elenchi di cui al decreto legislativo n. 50/2016, crea una sezione dedicata ai giovani professionisti. Per «giovane professionista» si intende il soggetto iscritto ai competenti ordini/collegi per l'esercizio della professione da meno di 5 anni e/o i soggetti con età inferiore ai 35 anni.

Art. 6.

Clausola in invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

19R00110

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. **42**.

Promozione della coltivazione della canapa (Cannabis Sativa L.) per scopi produttivi e ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Supplemento Ordinario - n. 52 del 4 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Basilicata, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove e favorisce il ripristino della coltivazione della canapa industriale (Cannabis sativa L.) sul territorio regionale quale coltura da reddito per i diversi impieghi dei suoi derivati, nonché specie vegetale in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, recuperare le terre incolte, disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previste dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

3. La presente legge contiene disposizioni anche per favorire lo sviluppo, su base territoriale, di filiere produttive integrate riguardanti i prodotti realizzabili attraverso la coltivazione della canapa per uso alimentare, industriale e ambientale.

4. La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioingegneria.

5. La Regione favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete sulla canapa industriale e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore.

Art. 2.

Istituzione marchio di qualità

1. La Regione Basilicata istituisce apposito marchio di qualità per promuovere, sensibilizzare e incentivare le azioni dirette alla coltivazione della Cannabis sativa L.

2. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione attiva le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti che attuano gli interventi previsti dalla presente legge, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.

Art. 3.

Attività di coltivazione

1. La coltivazione della canapa per le finalità di cui all'art. 1 non necessita di alcuna autorizzazione ed è consentita su tutto il territorio regionale.

2. Non è consentito l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici, fatta eccezione per l'autoproduzione energetica aziendale nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La coltivazione della canapa è consentita utilizzando esclusivamente seme certificato appartenente alle varietà della specie Cannabis sativa L. iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previste dalla direttiva 2002/57/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, n. 57 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi e l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

4. I coltivatori e i detentori di canapa e derivati da essa sono sottoposti a controlli da parte degli organi nazionali di polizia giudiziaria e di altri organi governativi autorizzati, i quali possono ricorrere al prelevamento e alla successiva analisi di campioni vegetali in pieno campo, di prodotto raccolto oppure di semilavorati. In tali ipotesi i prelievi sono eseguiti in presenza del coltivatore o imprenditore al quale è rilasciato un campione analogo per eventuali contraddittori e controverifiche.

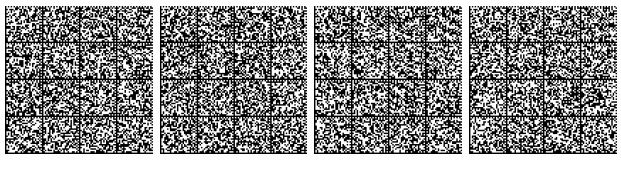

Art. 4.

Azioni di sostegno per lo sviluppo della coltivazione e delle filiere produttive

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione sostiene, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, le seguenti attività realizzate anche attraverso azioni e progetti pilota:

a) reperimento del seme o del materiale di propagazione;

b) confronto per l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;

c) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;

d) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;

e) coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni inquinati, con specifico riferimento ai terreni ricompresi nel SIN Tito e Val Basento nonché in altre aree che necessitano di bonifica;

f) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato.

2. Ogni intervento e azione di sostegno previste dalla presente legge sono destinate esclusivamente alla canapa per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti, esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle azioni di cui all'art. 4 svolgono attività di produzione, lavorazione, trasformazione della Cannabis sativa L., con il fine di migliorare l'intera filiera, e sono:

a) imprese agricole, singole o associate, cooperative agricole e loro consorzi;

b) associazioni di produttori agricoli costituite a norma di legge;

c) reti di impresa, partenariati costituiti da imprese agricole, aziende sementiere, imprese di trasformazione ed altri soggetti che hanno tra i propri scopi la lavorazione, commercializzazione e promozione della canapa e dei prodotti derivati.

Art. 6.

Accesso al sostegno regionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, con deliberazione fissa i termini, le modalità e le condizioni per la presentazione dei progetti di cui all'art. 4.

2. La selezione e valutazione dei progetti è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) stretta rispondenza alle finalità di cui all'art. 1;

b) ecosostenibilità;

c) coerenza con le modalità previste nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.

3. Hanno priorità nella selezione e valutazione dei progetti:

a) i proponenti aggregati in filiera oppure organizzati in contratti di rete o reti di imprese, volti a favorire l'integrazione tra imprese agricole e trasformatori in un'ottica di filiera corta;

b) gli interventi che prevedono rapporti di collaborazione con Dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta stabilisce altresì gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, le modalità di erogazione dei contributi stessi, le condizioni per l'eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche, le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate.

5. I provvedimenti regionali di cui alla presente legge che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime di *de minimis*, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 7.

Clausola valutativa e altre iniziative di promozione

1. Il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare, la relazione dovrà contenere almeno le informazioni sui marchi di qualità rilasciati, sul numero e sulle caratteristiche dei progetti avviati con il sostegno regionale e sul numero e caratteristiche dei progetti che non hanno ottenuto il sostegno regionale e la relativa motivazione.

2. La Regione per favorire lo sviluppo del settore su tutto il territorio regionale:

a) promuove attività di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffonde, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, tessile, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento;

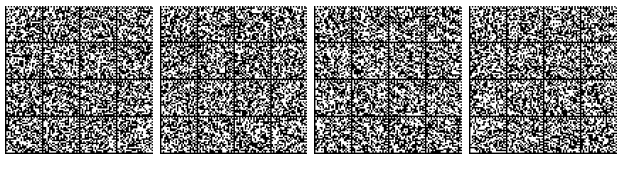

b) divulga e pubblicizza in apposita sezione del portale istituzionale, attraverso la competente struttura amministrativa, la relazione di cui al comma 1, le azioni di sostegno realizzate ed i risultati ottenuti.

3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 1.

Art. 8.

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in un importo non superiore a euro 5.000,00 per l'esercizio 2018 e non superiore a euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, trovano copertura sul «Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio» di cui alla Missione 20 Programma 03 Capitolo 67150 del bilancio di previsione 2018/2020 della Regione Basilicata.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di ulteriori risorse rivenienti dalla programmazione del PSR Basilicata 2014-2020, da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 e dalle eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 242/2016 o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 novembre 2018

FRANCONI

19R00111

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 22 febbraio 2019, n. 1, della Regione Siciliana concernente «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte I - n. 11 dell'8 marzo 2019.

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 9 del 26 febbraio 2019, devono essere apportate le seguenti modifiche:

all'art. 5, sostituire la parola «regionali» con le parole «del territorio regionale» e sopprimere le parole «di interesse regionale».

19R00188

Avviso di rettifica alla legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, della Regione Basilicata concernente «Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata». Avviso tecnico di errore materiale e ripubblicazione degli articoli 8, 9 e 47, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 54 al Bollettino Ufficiale del 18 dicembre 2018.

Si comunica che, per mero errore materiale, al testo della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38 «Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 (Speciale) del 22 novembre 2018, sono da apportare le seguenti correzioni:

1. all'art. 8, comma 1, il riferimento al decreto legislativo n. 188/2011 deve essere corretto in decreto legislativo n. 118/2011;

2. all'art. 9 il riferimento all'art. 66, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35, deve essere corretto in art. 65 sia nella rubrica che nel comma 1;

3. all'art. 47, comma 2, dopo l'espressione «sono inquadrati fino ad esaurimento delle stesse» le parole «nelle graduatorie» devono essere corrette con «nelle categorie».

Ripubblicazione degli articoli 8, 9 e 47.

Art. 8.
Integrazione alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 19

1. L'allegato A — Schemi di rendiconto 2016 ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. — di cui all'art. 15 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 19, è integrato con i seguenti documenti acclusi alla presente legge:

a) allegato 1-*bis* alla relazione di gestione del rendiconto 2016;

b) relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2016.

Art. 9.
Modifica all'art. 65 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35

1. All'art. 65, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 «Norme di attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», sono aggiunte le seguenti parole:

«, fatto salvo il Piano regionale di gestione dei rifiuti e successivi aggiornamenti, approvato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 6/2001.».

Art. 47.
Norme in materia di graduatorie regionali

1. Le graduatorie delle selezioni riservate indette ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, oggetto delle procedure di stabilizzazione, *ex* art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., sono prorogate fino alla conclusione delle procedure stesse.

2. I candidati idonei ricompresi nelle graduatorie di cui all'art. 4 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, relative a selezioni per progressioni verticali indette antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approvate al 31 dicembre 2010, sono inquadrati fino ad esaurimento delle stesse, nelle categorie per le quali hanno concorso, a decorrere dal 1° marzo 2019. I posti resisi liberi, per effetto dei predetti inquadramenti sono soppressi.

3. Alla spesa occorrente per le procedure di cui al comma 2, quantificata in euro 66.840,87, corrispondente al differenziale di costo tra le posizioni attualmente ricoperte e quelle oggetto delle progressioni verticali, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 si farà fronte con lo stanziamento previsto sul bilancio pluriennale 2018-2020, Missione 1, Programma 10.

19R00125

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-023) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

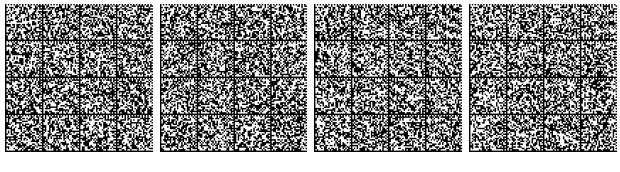

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

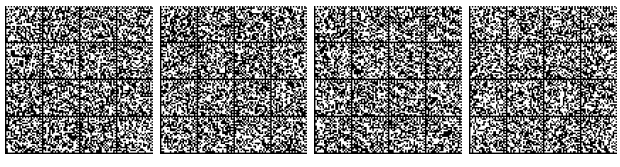

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

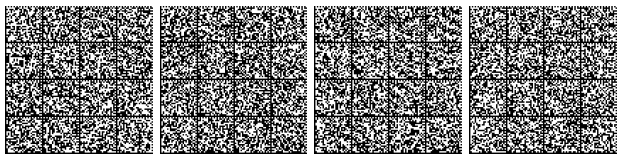

€ 3,00